

# Superbonus allargato alle sonde geotermiche

## Tecnologie

**Giuseppe Latour**

La installazione di sonde geotermiche rientra tra gli interventi trainanti del superbonus 110% ma senza un massimale specifico, per alleggerire gli oneri sulla finanza pubblica.

È la novità inserita nella legge di conversione n. 34/2022 del decreto 17/2022 (Dl Bollette), pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale, che allarga il raggio d'azione del 110% ma impone diversi limiti a questa nuova voce.

La legge spiega, infatti, che tra le spese sostenute per gli interventi trainanti ora rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.

Semplificando all'estremo, le sonde geotermiche sono dei tubi installati in profondità nel terreno che servono a sfruttare il calore naturale del sottosuolo, utilizzandolo come fonte energetica, sia d'estate che d'inverno.

A livello fiscale, l'agevolazione per questo tipo di impianti, con la norma appena approvata, non viene aggiunta alle voci esistenti ma viene inserita nel catalogo

delle modalità con cui realizzare gli interventi trainanti, esclusa ovviamente la realizzazione di cappotti termici.

Si tratta quindi, più nello specifico, di impiegare le sonde per realizzare interventi su parti comuni di edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,



**Questi interventi dovranno rientrare nei massimali già previsti dal decreto Rilancio**

il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, «compresi gli impianti ibridi o geotermici». In questa voce sarà possibile inserire anche le sonde.

O ancora, la realizzazione di interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari «per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria», compresi gli impianti ibridi o geotermici. Anche qui si potranno installare le sonde.

La collocazione di questi interventi nella parte relativa ai lavori trainati, con questa formulazione, ha una ragione precisa, che viene spiegata dai dossier del Senato. Qui, infatti, si legge che «l'onere ascrivibile all'ampliamento degli interventi ammessi all'agevolazione, va ricondotto in ogni caso all'interno dei massimali di spesa» già previsti dal decreto Rilancio.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, infatti, il Governo ha riformulato la modifica, collocando le sonde all'interno del comma 1 e non del comma 5 dell'articolo 110 del decreto Rilancio.

l'articolo 119 del decreto bilancio. In questo modo, secondo il rappresentante del Governo, «si è provveduto ad escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

La sostanza, allora, è che le sonde geotermiche saranno agevolate al 110% ma non avranno un massimale dedicato. Ad esempio, per gli edifici condominiali si dovrà così restare, per l'intero impianto, all'interno di un massimale di 20mila euro per immobile fino alle otto unità e di 15mila euro per immobile oltre la soglia di otto unità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA